*fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell'interessato per il reato di ingiuria, costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nel procedimento principale.*

---

([1]) GU C 346 del 18.12.2010.

---

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta del Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern**

**(Causa C-590/10)** ([1])

***(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4 — Articolo 7, paragrafo 1 — Mutuo riconoscimento delle patenti di guida — Ritiro del permesso di guida nazionale — Rilascio di una patente di categoria B da parte di un altro Stato membro — Violazione del requisito della residenza — Successivo rilascio, da parte dello stesso Stato membro, di una patente di categoria C — Rispetto del requisito della residenza — Obbligo di titolarità di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria C)***

(2012/C 109/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Wolfgang Köppl

*Resistente:* Freistaat Bayern

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione, alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di categoria B rilasciata da uno Stato membro, in violazione del requisito della residenza, a un cittadino di un altro Stato membro successivamente al ritiro della sua patente nazionale e successivamente alla scadenza del periodo di divieto di richiesta di nuova patente — Successivo rilascio, da parte dello stesso Stato membro, di una patente di categoria C nel rispetto del requisito della residenza — Possibilità dello Stato membro di residenza di negare il riconoscimento della validità di tale patente

**Dispositivo**

*Gli articoli 1, paragrafo 2, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, non ostano a che uno Stato membro neghi il riconoscimento dei permessi di guida per i veicoli di categorie B e C rilasciati da un altro Stato membro ad un soggetto nei confronti del quale il primo Stato membro abbia precedentemente adottato misure ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, qualora il permesso di guida per i veicoli di categoria B sia stato rilasciato nel secondo Stato membro in violazione, come risultante dalle indicazioni riportate sulla patente rilasciata ai sensi della medesima, del requisito della normale residenza previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva ed il permesso di guida per i veicoli di categoria C sia stato rilasciato sulla base del primo permesso, senza che il mancato rispetto del menzionato requisito della residenza normale emerga dalla nuova patente di guida rilasciata in base a tale permesso di guida per i veicoli di categoria C.*

---

([1]) GU C 95 del 26.3.2011.

---

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2011 — Deutsche Bahn AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

**(Causa C-45/11 P)** ([1])

***[Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione di un marchio comunitario consistente in una combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)]***

(2012/C 109/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Deutsche Bahn AG (rappresentante: K. Schmidt-Hern, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 novembre 2010, Deutsche Bahn/UAMI, T-404/09, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 23 luglio 2009, che respinge il ricorso avverso la decisione dell'esaminatore, mediante la quale è stata rifiutata la registrazione di un segno colorato, consistente nella combinazione dei colori grigio e rosso, in quanto marchio comunitario, per taluni servizi della classe 39 — Carattere distintivo di un segno consistente in una combinazione di colori

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Deutsche Bahn AG è condannata alle spese.*

(1) GU C 130 del 30.4.2011.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 29 novembre 2011 — Tresplain Investments Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hoo Hing Holdings Ltd**

**(Causa C-76/11 P)** (1)

***[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articoli 8, paragrafo 4, e 52, paragrafo 1, lettera c) — Marchio comunitario figurativo Golden Elephant Brand — Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato GOLDEN ELEPHANT — Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore — Regime dell'azione di «common law» per abuso di denominazione («action for passing off»)]***

(2012/C 109/06)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Tresplain Investments Ltd (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Hoo Hing Holdings Ltd (rappresentante: M. Edenborough, QC)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI — Hoo Hing (T-303/08), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario «Golden Elephant Brand», per prodotti della classe 30, contro la decisione R 889/2007-1 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 7 maggio 2008, che annulla la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio, presentata dal titolare del marchio figurativo nazionale non registrato «GOLDEN ELEPHANT», per prodotti della classe 30 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

**Dispositivo**

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Tresplain Investments Ltd è condannata alle spese.*

(1) GU C 120 del 16.4.2011.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

**(Causa C-117/11)** (1)

***(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale)***

(2012/C 109/07)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

**Parti**

*Ricorrenti:* Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd

*Convenuti:* The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell'imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un'esenzione con rimborso dell'imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l'aeroporto — Se, ai fini dell'IVA, l'operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte.

**Dispositivo**

*La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev'essere interpretata nel senso che, per determinare l'aliquota dell'imposta sul*